

D. Lgs. n. 101/2018

“Disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)”

DISPOSIZIONI DI INTERESSE

Linee guida piccole e medie imprese
(art. 14, co.1, lett. d)

Tra le novità di maggior interesse, si rileva, in primo luogo, l’introduzione al codice privacy, dell’**art. 154-bis** che indica tra i poteri dell’Autorità Garante (**co.1, lett.a**) quello di *“adottare linee guida di indirizzo riguardanti le misure organizzative e tecniche di attuazione dei principi del Regolamento, anche per singoli settori e in applicazione dei principi di cui all’art. 25 del Regolamento”*.

Viene, inoltre, previsto (**co. 4**) che, *“in considerazione delle esigenze di semplificazione delle micro, piccole e medie imprese, il Garante, (...) promuove, nelle linee guida adottate a norma del comma 1, lettera a), modalità semplificate di adempimento degli obblighi del titolare del trattamento”*.

Tali previsioni, in linea con quanto più volte *richiesto dall’Ance*, favoriranno la definizione di modalità semplificate per l’adempimento, da parte delle piccole e medie imprese, degli obblighi previsti dal GDPR, tenendo conto anche delle specificità dei *“singoli settori”*.

Periodo “di attenzione” di 8 mesi
(art. 22, co.13)

Il decreto ha, inoltre, previsto che il Garante, per i **primi 8 mesi** dall’entrata in vigore del decreto (**fino al 19 maggio 2019**), dovrà tenere conto, ai fini dell’applicazione delle sanzioni amministrative, della fase di prima applicazione delle disposizioni sanzionatorie.

Consenso minori con più di 14 anni
(art. 2, co.1, lett.f)

Introdotta al codice privacy l’**art. 2-quinquies** che stabilisce che il consenso al trattamento dei propri dati in relazione all’offerta diretta di servizi della società dell’informazione, può essere espresso dal minore che abbia **compiuto i 14 anni**.

Misure di garanzia
(art. 2, co.1, lett.f)

Previsto all’**art. 2-septies** del codice che i dati genetici, biometrici e relativi alla salute, possono essere oggetto di trattamento se in presenza delle condizioni di cui all’art. 9, par. 4 GDPR (previo consenso o in adempimento ad obblighi di legge o esercizio di un diritto in ambito lavoristico) e in conformità alle **misure di garanzia** che saranno disposte dal Garante, con cadenza biennale e previa consultazione pubblica (es. su sistemi di cifratura, pseudonimizzazione, minimizzazione e le altre misure utili per garantire i diritti degli interessati).

<p>Trattamento dati relativi a condanne penali e reati (art. 2, co.1, lett.f)</p>	<p>Introdotta, inoltre, l'art. 2-octies, che ha previsto la necessità che il trattamento dei dati personali relativi a condanne penali e a reati connessi a misure di sicurezza, è consentito se autorizzato da norma di legge o, nei casi previsti da legge, di regolamento e in particolare:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) per l'adempimento di obblighi e l'esercizio di diritti da parte del titolare o dell'interessato in materia di lavoro, nell'ambito dei rapporti di lavoro, secondo i limiti stabiliti da leggi, regolamenti e contratti collettivi; h) per l'adempimento di obblighi previsti da disposizioni di legge in materia di comunicazioni e informazioni antimafia o in materia di prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di pericolosità sociale, nei casi previsti da leggi o da regolamenti, o per la produzione della documentazione prescritta dalla legge per partecipare a gare d'appalto; i) per l'accertamento del requisito di idoneità morale di coloro che intendono partecipare a gare d'appalto, in adempimento di quanto previsto dalle vigenti normative in materia di appalti; l) l'attuazione della disciplina in materia di attribuzione del rating di legalità delle imprese. <p>Con decreto del Ministero di Giustizia, è autorizzato il trattamento di tali dati se effettuato in attuazione dei Protocolli di intesa per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni di criminalità organizzata, stipulati con il Ministero dell'Interno o con le prefetture-UTG. Il decreto individuerà le tipologie di dati trattati, gli interessati e i trattamenti eseguibili. Fino all'entrata in vigore del decreto ministeriale, da adottarsi entro 18 mesi dall'entrata in vigore del DLgs, il trattamento di tali dati in attuazione dei suddetti protocolli è consentito, purché previo consenso del Garante, tali Protocolli indichino la tipologia dei dati da trattare e le operazioni eseguibili.</p>
<p>Persone "designate" (art. 2, co.1, lett.f)</p>	<p>Prevista, all'art. 2-quaterdecies la possibilità che il titolare o il responsabile del trattamento prevedano l'assegnazione a persone fisiche, espressamente designate e che operano sotto la loro autorità, di compiti e funzioni connesse al trattamento dei dati personali.</p>
<p>Organismo nazionale di accreditamento (art. 2, co.1, lett.f)</p>	<p>Indicato, all'art. 2-septiesdecies quale organismo nazionale di accreditamento, Accredia, l'Ente Unico nazionale di accreditamento designato dal governo italiano, in applicazione del Regolamento europeo 765/2008. Resta fermo il potere del Garante di assumere direttamente l'esercizio di tali funzioni in caso di grave inadempimento dei suoi compiti da parte dell'ente di accreditamento.</p>
<p>Sanzioni amministrative pecuniarie (art. 15)</p>	<p>Indicate, nel novellato art. 166 del codice privacy, le violazioni oggetto di sanzione amministrativa, ivi compresa la mancata effettuazione della valutazione d'impatto.</p>

	<p>Il Garante, nell'ambito dell'esercizio dei poteri di indagine, e a seguito di ispezioni o verifiche può avviare il procedimento per l'adozione di sanzioni notificando al titolare o al responsabile del trattamento le presunte violazioni.</p> <p>Entro 30 giorni dalla ricezione il contravventore può chiedere di essere sentito dal Garante o inviare scritti difensivi.</p> <p>Entro il termine per la presentazione del ricorso, il trasgressore e gli obbligati in solido possono definire la controversia adeguandosi alle prescrizioni del Garante, ove impartite, e mediante il pagamento di un importo pari alla metà della sanzione irrogata.</p> <p>Previsto che il 50% del totale annuo dei proventi delle sanzioni, saranno utilizzate per specifiche attività di sensibilizzazione e di ispezione.</p> <p>Il Garante, con proprio Regolamento pubblicato in G.U. definisce le modalità per l'adozione dei provvedimenti e delle sanzioni con relativi termine.</p>
<p>Trattamento illecito dei dati (art. 15, co. 10)</p>	<p>Novellato l'art. 167 del codice in merito al trattamento illecito dei dati e introdotti l'art. 167-bis che introduce il reato di comunicazione e diffusione illecita di dati su larga scala e l'art. 167-ter che introduce il reato di acquisizione fraudolenta di dati personali oggetto di trattamento su larga scala.</p>
<p>Procedimenti sanzionatori pendenti (art. 18)</p>	<p>Previsto che per i procedimenti sanzionatori non ancora definiti con l'adozione dell'ordinanza-ingiunzione, è consentito il pagamento in misura ridotta (2/5 del minimo edittale) entro 90 giorni dall'entrata in vigore del decreto (18 dicembre 2018).</p> <p>Decorso tale termine, l'atto assume valore di ordinanza-ingiunzione senza ulteriore notificazione, e dovrà essere corrisposto l'importo indicato entro 60 giorni dalla scadenza del termine suddetto (16 febbraio 2019).</p> <p>Il Garante, ferma restando la possibilità per il contravventore di fornire memorie difensive, può disporre l'archiviazione o l'ordinanza-ingiunzione.</p>
<p>Trattazione affari pregressi (art. 19)</p>	<p>Entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto (4 ottobre 2018) il Garante provvederà a pubblicare un avviso sul proprio sito istituzionale, a seguito del quale i soggetti interessati potranno, entro i successivi 60 giorni, presentare motivata richiesta di trattazione di reclami, segnalazioni e richieste di verifica preliminare pendenti.</p>

Autorizzazioni generali del Garante (art. 21)	<p>Il Garante, con provvedimento da porre in consultazione entro 90 giorni dall'entrata in vigore del decreto (17 dicembre 2018), individua le prescrizioni contenute nelle autorizzazioni già adottate che risultano compatibili con il regolamento e il DLgs e provvede, se necessario, al loro aggiornamento.</p> <p>Le autorizzazioni incompatibili cessano di produrre effetti dalla pubblicazione del provvedimento suddetto.</p>
Disposizioni transitorie (art. 22)	<p>Precisato che, dal 25 maggio 2018, i provvedimenti del Garante continueranno ad applicarsi se compatibili con il GDPR e il DLgs.</p>

Settembre 2018